

Ordinanza Commissariale 15 aprile 1931

L'anno 1931 addì dodici del mese di marzo in Nepi nella Segreteria Comunale.

Avanti di me dott. Cav. Uff. Enrico Laurenti, segretario del comune di Nepi, sono personalmente comparsi:

1° l'ill.mo sig. Ponteriani Angelo fu Ottavio nella qualifica di Commissario Prefettizio del comune di Nepi, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale;

2° il nobile uomo comm. Adolfo Sansoni fu Giuseppe, nato e residente a Nepi, della cui identità personale io segretario sono certo, e i quali, rinunciando d'accordo con me segretario all'assistenza dei testi, dichiarano e convengono quanto appresso.

Si premette che in data 30 marzo 1928, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il Commissario Prefettizio del comune di Nepi, in rappresentanza della popolazione di Nepi, dichiarava.. all'Ecc Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici tuttora competenti al Comune e alla popolazione di Nepi erano i seguenti:

1° diritto di pascolo estivo dall'8 maggio ai 29 settembre, sui terreni del territorio di Nepi che furono affrancati in base al regolamento, speciale, del 1847 ed in relazione ai canoni di scudi, 2300 corrispondente al ricavato del pascolo invernale ;

2° diritto di spigare (spicilegio e spigatico, quest'ultimo. a favore del Comune) su tutti i, terreni del territorio nepesino soggetti alla servitù di pascolo, anche se affrancati;

3° diritto di ghiandare, e specialmente la prelazione di acquistare le ghiande, ora a prezzo di stima; ora a prezzo di uno scudo ad albero, nelle bandite del territorio di Nepi ed in genere sui terreni contenenti querce ed altri alberi produttivi di ghiande;

4° diritto di legnare legna morta infruttifera e di essenza dolce, legna caduta per infortunio dopo due mesi dall'atterramento, sopra tutti i terreni in territorio di Nepi che risultavano boschivi e cespugliosi nel catasto gregoriano del 1835 ed eventualmente nel successivo aggiornamento andato in vigore il 10 gennaio 1872;

5° diritto di escavazione della pozzolana in tutto il territorio di Nepi, ove questo materiale esiste, e ciò in base al breve di; Paolo IV in data, 6 ottobre 1555.

Si premette ancora che in quanto agli usi civici spettanti alla popolazione o comune di Nepi di chi ai numeri 1, 2 e 3 essi denunziati al Commissario Regionale agli effetti del loro riconoscimento e conseguente liquidazione, mentre in atto non sono in esercizio della popolazione o comune di Nepi, e perciò il diritto di questi Enti a tali vantati usi civici e tuttora controverso, e di essi per tanto se ne dovrebbe richiedere il riconoscimento giuridico in sede contenziosa nanti il Commissario Regionale.

In quanto invece al diritto civico di legnare di essi al n. 4, esso venne riconosciuto spettare alla popolazione di Nepi con la sentenza della Giunta d'Arbitri di Viterbo 11 giugno - 17 novembre 1914 su vari terreni di vari proprietari e specialmente in confronto del N. U. comm. Sansoni Adolfo, sui seguenti terreni: 1° terreno vocabolo Massa, distinto al catasto alla Sez. 1, coi mappali 781, 884, 885 e 886 della superficie di ha. 25, 91, 50; 2° terreno vocabolo Pescina, distinto al catasto Sez. VIII, coi mappali. 356 sub 1 e 2, della superficie di ha. 26,70.

Ed avendo l'Ill.mo sig. comm. Adolfo Sansoni domandato in conformità, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del relativo regolamento 26 febbraio 1928, n. 332, di procedere amichevolmente ed a titolo di transazione, alla liquidazione degli anzidetti usi civici, sia controversi che riconosciuti, in confronto degli accennati terreni nei vocaboli Massa e Pescina si è considerato quanto appresso

Per quanto riguarda il preteso uso civico del pascolo estivo di cui ai n. 1 e di quello del pascolo cosiddetto *spiga* di cui al n. 2, il comm. Sansoni eccepisce che essi sono già stati affrancati con l'atto 17 ottobre 1892, rogato dal segretario comunale di Nepi, registrato il 5 novembre 1892 n. 139, sull'appezzamento di terreno Massa distinto coi mappali 884 e 886; il quale contratto 17 ottobre

1892 venne stipulato in conformità della speciale legge e del regolamento del Cardinale Milella del 1847, con i quali si intese affrancare ogni e qualsiasi altra servitù di pascolo spettante o competente alla popolazione o comunità di Nepi, e come ritiene anche l'ill.mo sig. avv. Giuseppe Giordano, giudice istruttore, nella sua relazione all'Ecc. Commissario Regionale. Nell'accennato atto 17 ottobre 1892 giova far presente che non figurano affrancati l'altro appezzamento del terreno Massa distinto coi mappali 781 e 885, nonché l'appezzamento del terreno Pescina distinto coi mappali 356 *sub* . 1 e 2, perché tali appezzamenti di terreni erano liberi da qualsiasi servitù di pascolo; tanto è vero che al n. 135 del 1° elenco redatto per il riconoscimento degli usi di pascolo, presentato al Commissariato con la denuncia del 30 marzo 1928; in confronto della ditta interessata, figurano soltanto i mappali 884 e 886 del terreno Massa. Si tenga anche presente, come afferma anche l'avv. Giordano a pag. 35 della sua relazione scritta, che il terreno Massa faceva parte di uno dei tanti pseudo-ristretti, i quali in seguito al regolamento Milella del 1847 vennero affrancati da tutti gli usi civici di pascolo.

Per quanto riguarda poi il diritto di cavar pozzolana, il comm. Sansoni fa presente che esso, in considerazione della natura dei terreni in oggetto, non esiste, pur potendo esistere ipoteticamente in conformità del Breve di Paolo IV.

Pertanto di tutti i suddetti vantati usi civici, quello che dà peso alla presente liquidazione è riconosciuto uso civico di legnare, di cui alla sentenza della Giunta d'Arbitri di Viterbo 11 giugno-27 novembre 1914 notificata alla parte il 22 febbraio 1927, ed al quale uso civico si può connettere l'altro vantato di ghiandare, di cui al n. 3, della denuncia del 30 marzo 1928.

A tale effetto venne dato sull'accordo delle parti incarico all'ing. Favalli Ugo di redigere con l'accennate premesse la perizia relativa ad una transazione per la liquidazione di tutti i detti usi civici sugli accennati terreni Massa e Pescina del comm. Santoni Adolfo in conformità delle disposizioni contenute nella legge 16 giugno 1927, n. 1.766. Il relativo referto, redatto in data 9 marzo 1931 ed asseverato con giuramento avanti la R. Pretura di Civita Castellana sotto il giorno 10 detto, stabilisce che l'uso civico di legnare spetta alla popolazione di Nepi su ha. 23.91.50 del terreno vocabolo Massa e su ha. 26.70 sul terreno vocabolo Pescina tenuto conto della descrizione dei relativi numeri catastali come boschivi o cespugliosi nel catasto Gregoriano e di quello del 1872; che sul terreno Massa si debba procedere alla liquidazione mediante distacco di una zona in proprietà del Comune, mentre sul terreno vocabolo Pescina si debba procedere alla liquidazione mediante imposizione di un canone di natura enfiteutica, avendo tal terreno ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie in conformità dell'art. 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

La detta perizia fissa quale compenso da assegnarsi al Comune per la detta liquidazione la quarta parte del valore dell'uso civico di legnare, e precisamente per quanto riguarda il terreno vocabolo Massa valuta il compenso ad ha. 10.50 facenti parte dei mappali 884 (ottocentottantaquattro), 886 (ottocentottantasei), 885 (ottocentottantacinque) parte e 781 (settecentottantuno) parte; mentre per il terreno Pescina, fissa un canone annuo di L. 534, ragguagliato alla quarta parte della rendita della zona di terreno che si sarebbe dovuta distaccare in natura. Il N.U. comm. Sansoni Adolfo dichiara che il compenso stabilito dal perito nella misura della quarta parte del valore dell'uso civico di legnare è enormemente esagerato ed inadeguato in relazione alla disposizione dell'art. 5 della legge 16 giugno 1927 che fissa come minimo compenso l'ottava parte e come massimo la terza parte; pur tuttavia egli a dimostrare il suo sincero e leale intendimento di voler definire ogni sua controversia dichiara di accettare la liquidazione nella misura della quarta parte stabilita come sopra dal perito Favalli, purché con il compenso della quarta parte si intendevano anche liquidati definitivamente ed irrevocabilmente tutti gli altri pretesi usi civici di cui ai numeri 1,2,3 e 5 della denuncia fatta al Commissariato Regionale del Comune in data 30 marzo 1928; e precisamente anche quella del pascolo estivo, dello spiciliegio e spigatico, di ghiandare e cavar pozzolana.

In conseguenza delle premesse fatte, il sig. Penteriani Angelo, nella qualifica di Commissario Prefettizio del comune di Nepi, aderendo alle richieste fatte dal N.U. comm. Sansoni Adolfo, spontaneamente ed in ogni altro miglior modo, salvi e riservati i diritti dei terzi, e restando ferme le

servitù di transito e di abbeveratura che esistano o possano esistere sui detti fondi, e riservando ogni altro diritto a favore del comune di Nepi, se e come di ragione e per effetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, ha dichiarato avanti di me segretario rogante di affrancare siccome affranca ed in perpetuo libera da tutte le servitù od usi civici denunziati al Commissariato Regionale di Roma da esso Commissario Prefettizio in data 30 marzo 1928 i terreni di sua pertinenza siti a Nepi e descritti al catasto ai vocaboli Massa e Pescina come all'accennato referto dell'ing. Favalli Ugo che viene allegato al presente atto come parte integrante del medesimo.

In corrispettivo di tale affrancazione e liquidazione di servitù civiche spettanti o richieste nell'interesse della popolazione di Nepi il N.U. comm. Adolfo Sansoni promette avanti di me segretario rogante di distaccare dal suo terreno vocabolo Masso ha. 10.50 compresi nei mappali 884, 886, 885, parte, 781 parte del reddito catastale di L. 219,10, confinante con Zampaletta, Fosso e detto Sansoni e di cederli in assoluta proprietà del comune di Nepi; nonché di pagare un annuo canone di natura enfiteutica di L. 534, al netto di qualsiasi imposta o tassa presente o futura per la liquidazione degli accennati usi civici sul terreno Pescina. Tale canone sarà pagato all'Esattore comunale al 10 ottobre di ogni anno a principiare dal 1° ottobre 1931.

La detta zona di terreno di ha. 10.50 del terreno Massa come sopra da distaccarsi mediante opera di perito tecnico è scelto di comune accordo, il N. U; comm. Adolfo Sansoni dichiara avanti di me segretario e si obbliga di cederlo come fin da ora l'ha ceduto in assoluta proprietà del comune di Nepi e come pure di pagare il detto annuo canone di L. 534 all'effetto della liquidazione ed. affrancazione generale e definitiva, avvenuta col presente atto di tutti gli accennati usi civici, sia di quelli già accertati e riconosciuti in. favore della popolazione di Nepi, sia di quelli per i quali venne richiesto l'accertamento al Commissariato Regionale con la denuncia del 30 marzo 1928.

Con la presente transazione si intende altresì abbandonato il giudizio che il sig.. Sansoni aveva promosso avanti la Corte di Appello di Roma con citazione 21 marzo 1927 avverso l'accennata sentenza della Giunta d'Arbitri di Viterbo 11 giugno 27 novembre 1914.

Il presente atto è sottoposto alla condizione sospensiva della sua omologazione da parte. dell'Ecc. Commissariato Regionale di Roma.

Tutte le spese del presente atto sua omologazione, registrazione e conseguenti per il perfetto regolamento di esso sono a carico del N. U. comm. Sansoni Adolfo.

Atto fatto, compilato da me segretario rogante, e scritto da persona di mia fiducia viene letto, approvato dalle parti che dichiarano essere conforme alla loro volontà e quindi sottoscritto da esse e da me come appresso.

Firmati: Adolfo Sansoni Penteriani, Angelo.

ENRICO LAURENTI, *segretario comunale, rogante.*

* * *

Il R. Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma;

Visto l'atto in forma pubblica amministrativa stipulato il 12 marzo 1931 davanti il Segretario comunale di Nepi tra il Podestà del comune di Nepi in rappresentanza del Comune ed il sig. Adolfo Sansoni, mediante il quale sono stati liquidati il diritto di pascolo estivo, il diritto di spicilegio. e spigatico, il diritto di ghiandare e di prelazione delle ghiande il diritto di legnare legna morta caduta per infortunio dopo due mesi dall'atterramento, diritto di escavare la pozzolana sui seguenti terreni del comm. sig. Adolfo Sansoni: 1° terreno vocabolo Massa distinto in catasto alla Sez. 1°, coi mappali 781, 884, 885. 886, della superficie di 23. 91. 50 e del valore di L. 60.219,50; 2° terreno

vocabolo Pescina distinto in catasto alla Sezione VIII, coi mappali 356 *sub.* 1 e 2, della superficie di ha. 26.70.00 e del valore di L. 53.400.00;

Vista la perizia in data 9 marzo 1931, redatta dal perito agrimensore sig. Ugo Favalli, facente parte integrante dell'atto, 12 marzo 1931 di cui sopra;

Vista la deliberazione del Podestà del comune di Nepi del 31 marzo 1931 con la quale si approva l'atto stesso;

Visto l'atto 17 ottobre 1892 redatto in forma pubblica amministrativa davanti il Segretario del comune di Nepi registrato a Civita Castellana il 5 novembre successivo al n. 139, foglio 60, registro n. 15 atti pubblici, omologato dalla Giunta d'Arbitri di Viterbo con sentenza 25-29 settembre 1893, e dal quale risulta che il pascolo pubblico sui mappali 884, 886 del vocabolo Massa sezione I, fu già affrancato per il canone di L. 3,98 con il detto atto;

Ritenuto che le parti hanno convenuto di affrancare tutti i diritti di cm sopra denunciati dal comune di Nepi a questo Commissariato con la denuncia 30 marzo 1928: a) sui terreni in vocabolo Massa mediante la cessione al comune di Nepi di ha. 10,50 del fondo gravato e più precisamente con la cessione dei mappali 884, 886, 885 parte, 781 parte, del valore di un quarto dell'intero fondo e cioè L. 15.054,87 col reddito catastale di L. 219,10, confinante con Zampaletta, Fosso e Sansoni; b) sui terreni in vocabolo Pescina per il quale è applicabile l'articolo 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, mediante il pagamento da parte del sig. Adolfo Sansoni a favore del comune di Nepi del canone enfiteutico annuo di L. 534,00 al netto da qualsiasi imposta o tassa presente e futura;

Ritenuto che la liquidazione è stata fatta in conformità a legge ed il compenso appare equo e giusto;

Che quindi l'atto deve essere omologato;

DECRETA

è *omologato* l'atto 12 marzo 1931 redatto in forma pubblica amministrativa davanti al Segretario del comune di Nepi tra il Podestà del comune di Nepi ed il comm. sig. Adolfo Sansoni fu Giuseppe, mediante il quale furono liquidati gli usi civici di pascolo estivo, spicilegio e spigatico, ghiandatico e di prelazione nell'acquisto delle ghiande, legnare legna secca, morta, infruttifera e di essenza dolce, legna caduta per infortunio dopo due mesi l'atterramento, di escavare pozzolana ai patti e condizioni tutte nell'atto stesso stabilite con la cessione al comune di Nepi in compenso dei predetti usi civici dei mappali 884 886,885 parte e 781 parte del terreno in vocabolo Massa alla sezione 1°, della estensione di ha. 10.50.00 e con l'attribuzione allo stesso Comune di un canone enfiteutico annuo di L. 534 (cinquecentotrentaquattro).

Superficie complessiva delle terre affrancate ha. 50.61.50 ; superficie ceduta al Comune ha. 10.5000. Totale canone fissato L. 534.00.

Salva la superiore approvazione.

Roma, li 15 aprile 1931 - Anno IX.

Il R. Commissario Regionale: P. BARCELLONA

Il Segretario: M. CORSI.

La soprascritta ordinanza è stata approvata con Decreto Ministeriale del 13 maggio 1931—IX registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 1931, Registro n. 14 Ministero Agricoltura e Foreste, foglio, n. 325 – BETTAZZI. Registrata a Roma il 13 luglio 1931, Vol. 521 n. 598. Atti giudiziari. - Esatte L. 67,60 dal Segretario. Il Procuratore superiore PUGNO.